

## **Parere n. 58 del 25/03/2010**

**Protocollo** PREC 92/09/L

**Oggetto:** Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Pinto Vraca S.r.l., in qualità di capogruppo dell'A.T.I. con l'impresa AKAB S.r.l. mandante - Lavori di completamento della piscina coperta ed area di pertinenza del Comune di Bivona - Importo a base d'asta € 1.543.070,56 - S.A.: Comune di Bivona

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

### **Considerato in fatto**

In data 6 novembre 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Pinto Vraca S.r.l., capogruppo dell'A.T.I. con l'impresa AKAB S.r.l. mandante, ha chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito all'esclusione dalla procedura di gara in oggetto dell'A.T.I. medesima, disposta dalla stazione appaltante in quanto l'UREGA Sezione Provinciale di Agrigento ha ritenuto che l'impresa associata AKAB S.r.l. "non possiede un'attestazione di qualificazione pari a 1/5 dell'importo dei lavori a base di gara, pertanto non può usufruire dell'incremento del 20% nella categoria OG1, di conseguenza non possiede una qualificazione adeguata per la realizzazione del 20% dei lavori nella categoria OG1 come dichiarato dalla stessa nell'impegno a costituire l'A.T.I."

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Bivona, con note pervenute il 29 luglio 2009 ed il 20 agosto 2009, si è limitato a ribadire la correttezza del proprio operato e a comunicare che con determina dirigenziale n. 84 del 17 dicembre 2008 sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara e i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Andrea Vullo.

Di contro, l'impresa istante Pinto Vraca S.r.l. ha rilevato che "dal certificato SOA si evince che l'impresa AKAB possiede la cat. OG1 class. I e la cat. OS28 class. II oltre al certificato di qualità ed altre categorie, quindi ha spazio per eseguire lavori oltre il 20% dell'importo dell'appalto".

### **Ritenuto in diritto**

Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame occorre, preliminarmente, rilevare che nella domanda di partecipazione alla gara, presentata dall'impresa Pinto Vraca S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. con l'impresa AKAB S.r.l. mandante, è stato precisato, tra l'altro, che in caso di aggiudicazione sarebbe stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza all'impresa Pinto Vraca S.r.l., con le seguenti quote di partecipazione: impresa Pinto Vraca S.r.l., lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 nella misura percentuale dell'80%; impresa AKAB S.r.l. lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 nella misura percentuale del 20% e lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS28 nella misura percentuale del 100%.

E' evidente pertanto che, alla luce di tali dichiarazioni, l'impresa associata AKAB S.r.l. avrebbe dovuto dimostrare il possesso - attraverso idonea attestazione di qualificazione - dei requisiti utili per eseguire i lavori appartenenti alle categorie indicate per le quote assunte. Al riguardo l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce che "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto" e con specifico riguardo alle A.T.I. - come nella fattispecie in esame - la stessa disposizione precisa che "nel caso di imprese raggruppate...la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata...a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara".

Come rappresentato in narrativa, l'esclusione dell'A.T.I. in oggetto è stata disposta dalla stazione appaltante perché l'impresa associata AKAB S.r.l. "non possiede un'attestazione

di qualificazione pari a 1/5 dell'importo dei lavori a base di gara, pertanto non può usufruire dell'incremento del 20% nella categoria OG1, di conseguenza non possiede una qualificazione adeguata per la realizzazione del 20% dei lavori nella categoria OG1 come dichiarato dalla stessa nell'impegno a costituire l'A.T.I.”.

Si tratta, quindi, di stabilire, se la qualificazione posseduta dalla mandante AKAB S.r.l. nella categoria OG1 consentiva o meno alla stessa di fruire dell'incremento del quinto, atteso che dal mancato riconoscimento di tale beneficio la stazione appaltante fa discendere la conseguenza del mancato possesso di qualificazione adeguata per realizzare i lavori nella categoria OG1 per la quota assunta del 20%.

Ebbene, dall'attestazione SOA prodotta nel presente procedimento di precontenzioso emerge che la suddetta mandante possiede la categoria OG1, classifica I, che abilita l'impresa ad eseguire i lavori fino a euro 258.228, con possibilità di fruire dell'incremento del quinto, purché, come testualmente disposto dal citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, l'impresa raggruppata "sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara". Tale condizione, però, non sussiste in capo alla mandante AKAB S.r.l. per la procedura di gara in oggetto, in quanto, essendo l'importo dei lavori a base di asta pari a euro 1.543.070,56, l'importo della classifica I posseduta nella categoria OG1, fino a euro 258.228, è largamente inferiore a un quinto dell'importo dei lavori a base di gara pari a euro 308.614,112.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. Pinto Vraca S.r.l. (mandataria) - AKAB S.r.l. (mandante) disposta dalla stazione appaltante è conforme alla disciplina di settore.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 Aprile 2010